



Deliberazione del Commissario

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI PER LA GESTIONE EMERGENZA INCENDIO

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Commissario in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Commissario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023)

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

– premesso che:

- il Datore di Lavoro deve designare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” art. 18, comma 1, lettera b) e s.m.i., *“i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”*;
- il D.M. 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.” e s.m.i. richiede, nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), la designazione di addetti antincendio sia effettuata secondo *“i criteri di seguito riportati:*
 1. *addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;*
 2. *squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;*”
- ai sensi del D.M. 02/09/2021 “*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a punto 4 e lettera b del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81*”, articolo 5, comma 2, gli ospedali si configurano come luoghi di lavoro per i quali gli addetti antincendio devono conseguire attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3, del decreto legge 01/10/1996, n.512 ;
- i dipendenti di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione sono stati formati per essere designati quali addetti antincendio mediante corso teorico pratico per attività di livello 3 ai sensi del D.M. 02/09/2021 citato, della durata di sedici ore, a cura del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto”* e s.m.i. e hanno sostenuto e superato l'esame di idoneità tecnica per addetto antincendio per strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (allegato IV del D.M. 02/09/2021);

- ritenuto necessario, nelle more degli adempimenti previsti dal citato D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., di integrare ed aggiornare l'elenco degli addetti antincendio nelle fattispecie di addetti di compartimento e addetti squadra antincendio di primo intervento (addetti SPI) per i presidi ospedalieri S. Croce e A. Carle;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- 2) di designare quali lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di gestione dell'emergenza, in base ai disposti citati in premessa per le sedi ospedaliere S. Croce e Carle, i dipendenti di cui all'allegato “A” in possesso dell'attestato di idoneità tecnica per addetto antincendio per strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (allegato IV del D.M. 02/09/2021);
- 3) di incaricare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'invio di specifica nota di designazione ai lavoratori di cui sopra, i quali potranno essere impiegati nel ruolo di “addetti di compartimento” o “addetti squadra antincendio di primo intervento (addetti SPI)” in relazione alle necessità aziendali e che agiranno in conformità alle procedure definite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione Interno;
- 4) di confermare che tra i lavoratori incaricati della lotta antincendio, è ricompreso il personale che ha conseguito attestato di idoneità tecnica delle ditte Telecontrol, All System e AMOS, nelle modalità atte a garantire la copertura di presenze previste dalla normativa citata; tale personale agisce in conformità alle procedure definite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione Interno;

- 5) di precisare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera.

**Il Commissario
Tranchida dott. Livio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Il Direttore Amministrativo
Rinaldi dott. Giorgio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile del
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
ETTORE FERRERO**

Firmatario della proposta di delibera N.1011/2023